



PARTE SPECIALE “B”

AREE DI ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI EX ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001

1. AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI

1.1 PREMESSA

L'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 61/2002 ha esteso l'applicazione della normativa in esame anche ai reati societari disciplinati dal codice civile.

Tale articolo ha previsto, infatti, l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-ter, che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Ancorché il testo di tale articolo non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il D. Lgs. n. 231/2001 - il "Modello di Organizzazione, gestione e controllo" e "l'Organismo di vigilanza" - il riferimento ad essi è da ritenersi implicito, per effetto dell'inquadramento della norma nella disciplina citata.

Del resto, lo spirito sotteso alla norma ed il favore per l'interpretazione sopra sostenuta emergono dalla seguente precisazione, contenuta negli atti parlamentari relativi al decreto legislativo n. 61/2002: "Appare positivo, ai fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso circolo virtuoso, può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata ad intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati".

Viene ancora evidenziato che "questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati".

I lavori parlamentari sottolineano infine il principio secondo il quale è comunque il giudice del fatto di reato che "conoscendo l'intera vicenda, può meglio di altri apprezzare l'efficacia preventiva di quanto la società si propone di attuare, allo scopo di evitare gli illeciti societari".

In ogni caso, anche a prescindere da un'espressa previsione normativa, la loro predisposizione, oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

Secondo quanto previsto, sono state compilate alcune schede relative alle specifiche fattispecie di reato disciplinate dall'articolo 25-ter del Decreto, o a gruppi di reati tra loro assimilabili, aventi carattere esclusivamente esemplificativo.

Nelle schede sono indicati sia i principali controlli preventivi la cui attuazione è raccomandata, sia alcuni tra i primari compiti dell'organismo di vigilanza preposto alla verifica dell'effettività del Modello citato.

È opportuno precisare che una maggiore attenzione è stata dedicata ai primi due reati disciplinati dall'art. 25-ter:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori. poiché essi si riferiscono, fra l'altro, al bilancio annuale, che rappresenta indubbiamente il documento più importante e complesso, nonché più facilmente suscettibile di "manipolazioni".

È utile evidenziare che, nel settore in esame, la riforma dei reati societari e la previsione di sanzioni a carico delle imprese in particolare, pone in modo rilevante le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione da e verso l'organismo di vigilanza.



Infatti, tali questioni diventano ancora più delicate ed importanti, con riferimento ai reati in esame, poiché si tratta di fattispecie configurabili quali reati "propri". Questa circostanza rende invero insufficiente la mera previsione di una comunicazione delle eventuali anomalie rivolta proprio a quei soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che

si tenta di evitare (con la comunicazione medesima), anziché all'istituto OdV.

Va dunque ribadita l'assoluta importanza della costituzione di un organo distinto da quello di gestione, con un carattere di forte autonomia ed un apprezzabile potere ispettivo e d'intervento sanzionatorio, quale è l'Organismo di vigilanza.

D'altra parte, è importante evidenziare, in generale, che CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA è soggetta agli stringenti controlli, nonché direttive, determinazioni e verifiche costanti poste in essere dall'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza Lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 45001:2018 certificati

In particolare, poi, il personale interessato alla raccolta dei dati contabili di bilancio nel database aziendale segue la molteplicità di adempimenti previsti dalle procedure ed istruzioni interne.

La Società è inoltre soggetta, più specificamente, alle verifiche ed ai penetranti controlli di legge e di statuto, da parte del del suo commercialista revisore contabile.

Tali cospicui adempimenti, verifiche e controlli rendono il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 fino al 25 duodecies D. Lgs. 231/01, seppur sempre ipotizzabile in astratto, tuttavia notevolmente ridotto.

Infine, va rilevato come la struttura di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA non quotata in borsa, allo stato ATTUALE delle cose, impedisca l'applicabilità di quelle fattispecie di reato che presuppongono una sollecitazione all'investimento pubblico, attraverso l'emissione di titoli azionari o similari, e lo svolgimento di operazioni ad essi relative (aggiotaggio, manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate), ovvero presuppongono, in relazione a tali fenomeni, la redazione di prospetti e comunicazioni informative dei quali la legge sanziona l'infedeltà (falso in prospetto ex art. 173 TUIF), ovvero il controllo di appositi organismi di vigilanza pubblica - quali la Banca d'Italia, la Consob, etc. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

1.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE "B".

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ovvero dai suoi dipendenti e consulenti, come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei processi sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

1.3 PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Cfr tabelle allegate

1.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i direttori generali (soggetti apicali) di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Per quanto concerne la governance societaria (legali rappresentanti), i sindaci ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c. risponde dei reati societari previsti dal Codice Civile, sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è, pertanto, che tutti i destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.



1.5 PROTOCOLLI SPECIFICI PER I REATI SOCIETARI DI CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali in atto, nonché quelle previste dalla presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) trasmettere a persone esterne alla società dati, informazioni e documenti riservati sulla gestione economica, operativa e finanziaria di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA.
- c) omettere dati od informazioni imposti dalla legge e dai principi contabili sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessari per consentire di pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché sull'evoluzione della sua attività. In particolare, è fatto divieto di:

- a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- c) inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto, rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative.

3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è fatto divieto di agire in modo tale da far sì che gli Organi Sociali competenti adottino uno o più dei seguenti comportamenti o atti:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- d) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- e) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare.



In particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari utilizzabili.

In particolare, è fatto divieto di: pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari anche non quotati idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

6 osservare ed attuare scrupolosamente il sistema di gestione integrato certificato: Qualità ambiente e sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015, 45001:2018, come pure quello ISO 37001:2016 Anticorruzione ed SA 8000:2014 Responsabilità Sociale d'Impresa attraverso l'applicazione sia delle procedure di sistema e sia l'esecuzione delle registrazioni richieste dalle predette norme, al fine anche di una puntuale raccolta dei dati per la loro successiva analisi e misurazione

1.6 DOCUMENTI DIFFUSI TRA GLI ORGANI SOCIALI DI CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA devono in generale conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA;
- b) il Modello di Comportamento;
- c) le procedure aziendali;
- d) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA (organigrammi e funzionigrammi);
- e) in generale, la normativa italiana applicabile.

1.7 TIPOLOGIE DI REATO E PROCEDURE SPECIFICHE

Di seguito verranno analizzate le tipologie dei reati societari previste all'art. 25 ter del Decreto, rilevanti per CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA.

In particolare, con riferimento ad ogni tipologia di reato, verranno riportati:

- una descrizione della fattispecie e dei possibili soggetti attivi;
- le possibili aree a rischio di reato;
- i processi aziendali sensibili;
- alcuni esempi di commissione del reato;
- le procedure e i controlli previsti dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

2. FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI E DEI CREDITORI (Artt. 2621 e 2622 c.c.)

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente. Le due fattispecie criminose si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della Società.

I reati di cui sopra si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti



al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori ed il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire, oltre che per l'Ente, per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in

ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimativi che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

AREE A RISCHIO: Area Finanziaria; Area Amm.va - personale; Vertici Direzionali.

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI:

Gestione della Contabilità Generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi nel sistema.

Predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni trimestrali e semestrali ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale):

- nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nel momento della predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico/patrimoniali di bilancio (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa), da sottoporre all'approvazione dei soci di Amministrazione.

ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO

L'amministratore ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di una svalutazione del credito, a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non

fare emergere una perdita, che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale, ovvero di determinare un utile distribuibile.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.

In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, soprattutto tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.

- Redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato viene elaborata in base alle consolidate prassi operative aziendali esistenti in materia, che:

- a) determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;



- Tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del CdA, della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione, predisponendo idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.
- Sottoscrizione da parte del massimo vertice esecutivo della cosiddetta lettera di attestazione o manleva richiesta dalla società di revisione.
- Prassi di riunioni di coordinamento tra i diversi organi di controllo.
- Comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione di bilancio.
- Attestazione all'OdV dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata. Invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione.

A fianco delle consolidate prassi operativa, si propone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Previsione di programmi di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio. Introduzione di corsi di aggiornamento in caso di mutamenti della disciplina.
- Istituzione di una procedura chiara e semplificata e rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabiliscano le responsabilità e quali dati e notizie debbano essere forniti all'amministrazione.
- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione della Società (CdA, Presidente), per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

2.2 FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (Art. 2624 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, nella specie CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale ed è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta incriminata.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, tuttavia i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed il personale interno possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

AREE A RISCHIO

- Area Finanziaria;
- Area Amm.va - personale;
- Vertici Direzionali

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

- Gestione della Contabilità Generale.
- Gestione dei rapporti con i Soci, il



Verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio da parte dei Commercialisti

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.

- Al fine di prevenire la commissione del reato, sono stabilite le seguenti regole/procedure interne:

a) trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

b) messa a disposizione degli organi di controllo (Commercialisti, società di revisione, OdV) di tutta la documentazione di cui essi necessitano per lo svolgimento dei loro controlli;

c) diffusione dei principi di comportamento previsti dal presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo da permettere anche agli organi di controllo operare con la massima precisione e correttezza;

d) predisposizione di meccanismi sanzionatori interni anche nei confronti dei collaboratori dell'Organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Attivazione di un programma di formazione/informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti e tutti i collaboratori sulle regole del Modello Organizzativo e sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in rapporto al Codice Etico ed al Modello.

- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commercialisti, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (CdA, , Presidente, Procuratori) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria. Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

2.3 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (Art. 2628 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA in relazione alle quote della società.

AREE A RISCHIO: Area Finanziaria; - Area Amm.va - personale; - - Vertici Direzionali

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

Gestione del portafoglio titoli in occasione dell'ordinaria attività di acquisto/vendita titoli.

ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO

L'Amministratore procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni quote sociali senza rispettare le norme di cui all'art. 2357 c.c, determinando così una lesione del patrimonio sociale.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.

- Formalizzazione delle procedure per l'acquisto di partecipazioni in altre società

Si ricorda che l'acquisto di tali partecipazioni deve sempre avvenire nei limiti previsti dal Codice Civile e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.



- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Attivazione di un programma di formazione/informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle norme in materia di normativa societaria.
- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure.
- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commercialisti, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (Presidente Procuratori) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria.

Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

2.4 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (Art. 2629 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono principalmente gli amministratori.

AREE A RISCHIO

- Vertici Direzionali
- Area Finanziaria;
- Area Amm.va - personale;

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni)

ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO

Gli amministratori danno luogo ad un'eventuale operazione straordinaria di fusione con una società in stato di forte sofferenza, senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.
- E' previsto che le operazioni straordinarie avvengano sempre nel rispetto delle norme fissate dal Codice Civile.
- Si ricorda inoltre che lo Statuto sociale investe il Presidente del CdA e Presidente anche dei poteri di straordinaria amministrazione.
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Attivazione di un programma di formazione/informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle norme in materia di normativa societaria.
- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure.
- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commercialisti, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (Presidente Procuratori) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria.

Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

2.5 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (Art. 2626 c.c.) ED ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (Art. 2627 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE



- Indebita restituzione dei conferimenti: la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti del c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve:

la condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

AREE A RISCHIO

- Vertice Direzionale.

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

Riduzione del capitale sociale:

- Distribuzione di utili o di acconti su utili
- Distribuzione di riserve
- Prestiti o finanziamenti ai soci

ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO

- Indebita restituzione dei conferimenti: gli Amministratori concedono al socio un mutuo o prestito, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve: l'Assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la distribuzione

di dividendi utilizzando l'utile d'esercizio, pur in presenza di spese di pubblicità non ammortizzate.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.

In particolare, tale documento prevede, fra l'altro, che gli Esponenti Aziendali non possano porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.

- Le operazioni di restituzione dei conferimenti (es. in sede di riduzione del capitale sociale) e di ripartizione di utili o riserve devono sempre avvenire nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA.

- Si ricorda comunque che le distribuzioni di utili o riserve, devono avvenire con la previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, così come previsto dalle norme del Codice Civile.

- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle norme in materia di normativa societaria.

- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure.

- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commercialista, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (Presidente Procuratori) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in materia societaria.

Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.



2.6 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (Art. 2632 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tale ipotesi di reato si ha quando:

- viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- vengono sottoscritte reciprocamente quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi di questa fattispecie possono essere gli amministratori o i soci conferenti (reato proprio).

Si precisa che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto.

AREE A RISCHIO

- Vertice Direzionale.

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

- Predisposizione del bilancio d'esercizio, ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale) nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre alla firma dei Soci e dell'amministratore.
- Aumenti di capitale.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.
- Le operazioni di formazione ed incremento del capitale sociale devono sempre avvenire nel rispetto delle legge e delle norme statutarie.
- L'acquisto delle partecipazioni deve sempre avvenire nei limiti previsti dal Codice Civile e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.
- Predisposizione di meccanismi sanzionatori interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle norme in materia di normativa societaria.
- Verifica dell'attuale sistema di deleghe e procure coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance.
- Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commercialisti, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (, Amministratore, Resp. Amministrativo) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria.
- Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.

2.7 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (Art. 2636 c.c.) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un "reato comune", quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Società.

AREE A RISCHIO

- Vertici Direzionali



PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

- Predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale);
- in occasione della predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO

Il CdA della società, al fine di ottenere una delibera favorevole dell'Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

PROCEDURE E CONTROLLI

- Diffusione tra i soggetti apicali e i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA del Codice Etico della Società.
 - Presenza di norme statutarie che disciplinano le modalità di partecipazione e di svolgimento delle assemblee sociali, nonché le maggioranze previste per l'adozione delle delibere assembleari.
- A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:
- Attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle norme in materia di normativa societaria.
 - Previsione di periodici flussi informativi tra gli organi di controllo (Commerciale, società di revisione, OdV) e quelli di gestione (Amministratore Resp. Amministrazione) della Società (riunioni), anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di materia societaria.
 - Disciplina dell'iter da seguire nel caso di irregolarità riscontrate nel corso delle attività di controllo.
 - Previsione dell'obbligo per gli amministratori di segnalare tutte le situazioni nelle quali si possono trovare in potenziale conflitto di interessi.

3. MAPPATURA DEI REATI IN MATERIA SOCIETARIA FATTISPECIE DI REATO APPLICABILITA' NON APPLICABILITA' NOTE

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Falso in prospetto (art. 173 bis T.u.i.f.)

Sono ora unificate in una sola fattispecie, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, le distinte fattispecie di pericolo e di danno previste dall'Art. 2623 c.c..

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (artt. 2624 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Articolo inserito dalla L. 28/12/2005 n. 262 art. 39

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)

Articolo inserito dalla L. 28/12/2005 n. 262 art. 39

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La sopravvalutazione necessaria ad integrare il reato anche nel caso sia ridotta, deve comunque essere matrimonialmente apprezzabile.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Inoltre gestiti come sopra ci sono i seguenti potenziali reati:

I. Art 23 – Reato in materia di sanzioni interdittive previste dal Decreto

- Inosservanza delle sanzioni interdittive;

Il Art. 24 – Art. 25 -Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione



Art. 25 ter Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01");
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]
-
- **CORRUZIONE E CONCUSSIONE**
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europea, di funzionari della Comunità Europee e di Stati esteri (322 bis);
-
- **TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO**
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
- **FRODE INFORMATICA**
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- **REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Art. 25 bis – Reati di falso nummario

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)



Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25 bis 1 I delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25 ter -Reati in materia societaria

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

4 - REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

• Art. 25 quater -Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

VI. Art. 25-quater-1 -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8):

1. Le tipologie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

La presente Parte Speciale "C" si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001

1.1 ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a



stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- ASSOCIAZIONI CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ARRUOLAMENTO CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUATER C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis cod. pen., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA' CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUES C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis cod. pen., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.).

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ATTENTATO PER FINALITA' TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-BIS C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ISTIGAZIONE A COMMITTERE UNO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO (ART. 302 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.



- COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.).

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- BANDA ARMATA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ARTT. 306 E 307 C.P.).

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 cod. pen.; ovvero
- nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato " commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976,

n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

1.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

1. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
2. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti 1 e 2.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

a. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o



b. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento

antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

2. Aree di rischio

Posto che si ritiene che i reati e le condotte criminose sopra esplicitate non siano applicabili alla Società in quanto esulano dalla tipologia di attività e di rapporti in essere tra CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA e terzi soggetti nell'ambito delle relazioni industriali, in ogni caso si evidenzia un teorico rischio, ai fini della presente Parte Speciale C del Modello, in ambito di operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

In particolare, si tratta delle seguenti aree:

1. Area Approvvigionamenti: selezione e scelta dei fornitori;

2. Area Commerciale/Direzione: analisi clientela e Partners commerciali.

3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, i quali, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo.

In particolare, la presente Parte Speciale si applica a:

- Tutte le funzioni deputate agli acquisti di materie prime, alla conclusione di collaborazioni commerciali per lo studio di prodotti, etc;
- tutte le funzioni deputate alla conclusione di collaborazioni commerciali, rapporti di vendita, partnership, etc.;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali coinvolti nelle aree di rischio e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale.

Pertanto, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione degli acquisti e delle vendite, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico della CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ;
- ogni altra documentazione e procedura inerente la rispettiva area.

In particolare, è fatto espresso divieto agli Esponenti Aziendali ed ai Collaboratori Esterni di:



- a) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- b) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- c) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
- e) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- f) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione della Società;
- g) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere; 8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

(a) Procedura relativa alla valutazione iniziale dei fornitori (riferita a SGQ ISO 9001:2008 procedure di riferimento approvvigionamenti e gestione e controllo fornitori)

Procedura processo primario

5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale C e, particolarmente:

- 1. Direzione
- 2. Area Personale Responsabile del Personale
- 3. Area Amministrazione, responsabile amministrazione
- 4. Area Approvvigionamenti Responsabile Acquisti
- 5. Aree Commerciali Responsabili Commerciali

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

1) la Scheda di Evidenza codificata con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure di riferimento;

in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in



essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante

5 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

VII. Art. 25 quinquies -Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

Le ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (ART. 600-BIS C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Pornografia minorile (ART. 600-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Detenzione di materiale pornografico (ART. 600-QUATER C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (ART. 600-QUINQUIES C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (ART. 601 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o



mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

1.2 Le tipologie dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili La Legge n. 7/2006 che, nel rispetto dei fondamentali diritti della "salute" e dell'"integrità fisica e psichica" di donne e bambine, si propone di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e bambine e di garantire loro il pieno rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di pratica "culturale" violenta e brutale.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

(a) Codice Etico di Gruppo

(b) Procedura nuove assunzioni

(c) Regolamento Informatico Aziendale e Procedure Informatiche indicate nel GDPR EU 679/20216

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale B e, particolarmente:

1. Direzione

2. Area Personale

3 Responsabile del Personale

4 Responsabile del Trattamento dei Sistemi Informativi

5 Amministratore/i di Rete (se nominati)

6. Responsabili altre Aree

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere (Sistema gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza lavoro UNI EN ISO 9001-14001:2015 r 4500:2018 certificato. Sistema di gestione Anticorruzione ISO 37001:2016), fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6 REATI IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

VIII. Art. 25 sexies -Reati in materia di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

L'articolo 34 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 abroga l'articolo 2623 c.c. e ridefinisce la nuova disciplina del falso in prospetto nell'art. 173 bis del D. lgs.vo 58/98 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria". Inoltre, con il recepimento della Legge Comunitaria n. 62 del 18 aprile 2005, vengono introdotti i reati collegati alla nuova disciplina comunitaria del market-abuse, anch'essi previsti dal TUIF (TUIF. Cfr. art. 34, L. n. 262/2005).

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di market abuse (art. 25- sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I – Bis , capo II e capo III, del TUF rubricato

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto includendovi le suddette fattispecie normative e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa a un milione e mezzo di Euro). Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.).

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. insiders primari):

1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
3. raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nel punto 1. La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive e la utilizzi a scopi speculativi).



1.2 Manipolazione del mercato (art. 185 t.u.f.).

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) (c.d. aggioaggio negoziativo).

. Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di aggioaggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "B". La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – Bis, capo III del TUF agli artt. 187 bis e 187 ter.

Le prime saranno accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob. La "Responsabilità dell'ente", oltre che ai delitti, è estesa anche a tali ipotesi di illecito amministrativo, in virtù di quanto previsto l'art. 187-quinquies TUF.

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata - per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Si ricorda inoltre che l'ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (ex art. 195, co. 9, TUF) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolvibilità della persona fisica condannata (ex art. 197 c.p.). Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'articolo 187-quinquies del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale od, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono quindi di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF:

1.3 L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (ART. 187-BIS T.U.F.).

La disposizione di cui all'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbia no ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste



nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (“la sanzione prevista al comma 1” dell’art. 187-bis “si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”). Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell’applicabilità di tale disciplina. 1.4 L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter t.u.f.). La disposizione di cui all’art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o “siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l’art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano “concretamente idonee” ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell’illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all’illecito penale e comprende:

- a. le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Il comma 4 dell’articolo in esame prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 1.5 Le informazioni privilegiate Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina sull’insider trading e quella concernente l’informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall’art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche: di carattere preciso, nel senso che:

- a) deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un’OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
- b) deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l’informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall’uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) non ancora rese pubbliche;
- d) concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (corporate information, relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell’emittente; market information);
- e) price sensitive secondo l’investitore ragionevole, nel senso che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari. Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate.

Il 29 novembre 2005 la Consob, infatti, ha modificato ed integrato il regolamento Emittenti n. 11971/1999, conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF dalla legge comunitaria 2004, e ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti price sensitive da quest’ultimo previste.

2. Aree di attività a rischio



Le condotte criminose sopra esplicitate non sono applicabili al caso di CLER COOP SOCIETA' COOPERTIVA in quanto Società non quotata in borsa.

7 REATI COLPOSI IN MATERIA DI SIUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

IX. Art. 25-septies¹

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. ¹Articolo così sostituito dall'art. 300, "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. Testo Unico n. 81, in GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. ord. n. 108).

Mappatura delle attività sensibili e analisi del rischio. Le Linee Guida dettate da Confindustria stabiliscono come, in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non sia possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Il Gruppo ha quindi considerato a rischio tutte le aree ed i processi legati al rispetto e all'attuazione delle norme antinfortunistiche.

Ciò premesso, la sicurezza sul lavoro è appositamente regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche che impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ne deriva che la valutazione del rischio relativo alla commissione del reato presupposto è già contenuta nell'ambito delle attività imposte dalla suddetta normativa.

L'esistenza di un sistema prevenzionistico pone la necessità di creare un raccordo tra la costruzione del Le Linee Guida Confindustria affermano che "relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche (oggi D.Lgs. 81/08 – ndr).

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un "sistema" di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del "modello organizzativo" previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello "accettabile", agli effetti esonerativi dello stesso D.Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche ... La nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti ... In particolare, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni".

Sono inoltre stati acquisiti i seguenti principi emersi dalla giurisprudenza in merito, la quale ha chiarito la differenza nominale e funzionale del modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 rispetto al sistema di valutazione dei rischi previsto in materia antinfortunistica.

In particolare si evidenzia che il modello 231 impone:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate



nel modello.

Inoltre, il Modello si rivolge a coloro che all'interno della compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi e provocare lesioni o morte; questo ha una duplice finalità sia organizzativa, orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni, sia di controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica ed effettività.

Il documento di valutazione dei rischi, secondo la giurisprudenza, si applica, invece, ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo.

In tale prospettiva la valutazione del rischio è stata così condotta:

Adeguamento al D.Lgs. 81/08 e alle altre normative antinfortunistiche applicabili Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida Confindustria, la valutazione del rischio di commissione del reato di lesioni gravi e gravissime nonché morte del lavoratore con violazione delle norme antinfortunistiche si intende assolta attraverso la valutazione del rischio effettuata dall'azienda in aderenza al D.Lgs 81/2008 e alle altre norme antinfortunistiche applicabili la cui documentazione è parte integrante del presente Modello.

Compliance all'art. 30 D.Lgs. 81/08

In considerazione del fatto che in base al D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi di infortunio dell'azienda è obbligatoria, l'analisi si è posta essenzialmente come verifica dei rischi organizzativi che possono contribuire al verificarsi dell'infortunio.

Compliance alle Linee Guida Confindustria

Sono inoltre stati considerati gli specifici Sistemi di controllo preventivo previsti delle Linee Guida Confindustria che si riportano integralmente:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati. È espressione della politica aziendale e la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia (...).
- Struttura organizzativa. È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D.Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.
- Formazione e addestramento. Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

- Comunicazione e coinvolgimento. La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso:

la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

- riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.

- Gestione operativa. Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata.

In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

- Sistema di monitoraggio della sicurezza. La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo 1° livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti).

Tra questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

È altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di monitoraggio (di 2° livello) sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

4. Destinatari



La presente parte speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori, installatori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree qualificate come a rischio.

Il sistema di norme in materia di sicurezza sul lavoro è composto da regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme/linee guida a riguardo, come descritte dal D.Lgs. 81/2008.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ha adottato un sistema di gestione Integrato certificato Qualità Ambiente e Sicurezza lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 - 45001:2018 ed un Sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa certificato, conforme alla norma SA8000:2014, che regolano e conducono tutta la parte inerente le procedure per l'abbassamento del rischio accadimento infortunio grave gravissimo morte.

8 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

X. Art. 25-octies² Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. – 2 Articolo così inserito dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

1. I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ed art. 25-octies D.Lgs. 231/01.

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia commessa:

- in più di uno Stato; ovvero
- in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
- in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
- in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ostacolo od impedimento al libero esercizio di voto (art. 416 ter c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 c.p.).



1.1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01 Con il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Pertanto i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora non abbiano il requisito di "transnazionalità". Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interietive.

1.2 Reati applicabili In considerazione della tipologia di attività svolta da CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla Legge n. 146/2006:

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (ART. 416 C.P.).

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.).

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. N. 309/1990).

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL D.LGS. 286/1998).

Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI LL'AUTORTA' GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).

Il reato si configura allorché si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

- RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).

La fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

- RICICLAGGIO (ART. 648-bis C.P.).

Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-ter C.P.).

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.



2. AGGIORNAMENTO NORMATIVO: I REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS 231/01 INTRODOTTI DAL D.L. DEL 24 AGOSTO 2013 N. 93 C.D. "DECRETO FARE".

Con l'introduzione dell'art. 9 del D.L. è stato introdotto nel novero dei reati presupposti 231, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento di cui all'art. 55, comma 9 del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231. "Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento"

"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

3. Aree di rischio

L'analisi delle aree aziendali ha individuato i principali processi ed attività interessati da potenziali tipologie di reato come elencati nella presente PSG. Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati, con realizzazione di relativa Mappatura.

Sulla base di tale analisi sono emerse le seguenti aree di attività a rischio:

1. Area Approvvigionamenti: acquisto di materiale;

2. Area Amministrazione, Finanza e Controllo:

ciclo passivo dei pagamenti e gestione risorse finanziarie; ciclo attivo di riscossione pagamenti fatture;

3. Area Commerciale: gestione di omaggistica.

4. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui gli stessi, qualora coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, le modalità di gestione delle risorse finanziarie assicurano, nei limiti consentiti dalla gestione dell'Impresa, la separazione ed indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie. Inoltre, la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Allo stesso modo nella ricezione dei pagamenti commerciali, la Società si avvale in via esclusiva dei medesimi intermediari bancari.

Pertanto, nell'espletamento della propria attività per conto di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione, i dirigenti ed i dipendenti di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

In linea generale a tutti i soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale "G";

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. In particolare è necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ;

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;

- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;



- che si garantisca l'analisi preventiva dei fornitori della Società;
- che sia garantito il rispetto della normativa in materia di utilizzo di risorse finanziarie;
- che sia garantito il rispetto della normativa in materia di pagamenti.

5. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischi nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

Procedura relativa alla valutazione iniziale dei Fornitori

Approvazione e gestione Fornitori

Procedura Ciclo Passivo: pagamento fatture fornitori e gestione cassa

Procedura Ciclo Attivo: ricezione pagamenti clienti

6 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi:

1. Responsabile Acquisti
2. Responsabile Amministrativo
3. Direzione

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte Speciale relativa ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

1) la Scheda di Evidenza codificata con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure relative alla PSG;

in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante

In ogni caso CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ha adottato un sistema di gestione Integrato certificato Qualità Ambiente e Sicurezza lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-14001:2015 - 45001:2018 ed un Sistema di gestione Anticorruzione ISO 37001:2016, che supportano nel controllo la parte inerente il novero dei reati presupposti 231 introdotti dal D.L. del 24 agosto 2013 N. 93 C.D. "decreto fare" art. 9.

9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

XI. Art. 25-novies3 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – 3 Articolo inserito dalla Legge n. 99/09 (cd. Legge Sviluppo-Energia), su cui v. nt. 5. La numerazione prevista per questo articolo è identica a quella relativa al nuovo reato-presupposto di cui all'art. 377-bis c.p. (v. anche nt. successiva) medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:



a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Relativamente al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, la giurisprudenza ha rilevato che tra le fattispecie di cui agli artt. 171-ter della legge n. 633/1941 e 648 c.p. non è ravvisabile un rapporto di specialità, bensì un'ipotesi di concorso materiale, evidenziandosi, da un lato, la diversa obiettività giuridica delle norme incriminatrici, la prima volta a proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio, la seconda diretta a proteggere l'invulnerabilità del patrimonio dei consociati, dall'altro, la diversità delle condotte criminose sotto il profilo strutturale e cronologico.

2. Aree di rischio

Ai fini di individuare le aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, occorre in primis evidenziare come la prevenzione dei reati in esame richieda innanzitutto un'adeguata politica di sicurezza informatica, affinché, nel caso di commissione da parte di un dipendente del reato in esame, si evidenzi la presenza di un chiaro comportamento di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.

La Società si è dotata di un sistema di regole relative all'utilizzo delle risorse e del sistema informatico aziendale al fine di evitare la commissione di uno dei reati oggetto della presente sezione. Tale sistema è stato implementato nell'Area Sistemi Informativi (MOG 231 – PSH).

Oltre alla politica di sicurezza informatica implementata in CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA a tutela dei rischi di commissione dei reati ex art. 25-novies D.Lgs. 231/2001, è necessario valutare la politica di gestione delle campagne pubblicitarie da parte dell'azienda.

Infatti, come previsto nella precedente sezione esplicativa della novella introdotta con la L. 99/2009, il rischio da parte della Società di utilizzazione per scopi pubblicitari di brani musicali o video senza preventiva corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 171-ter comma 1° lett. a). Il rischio della commissione di tali ipotesi delittuose si concretizza nell'utilizzo da parte dei dipendenti CLER COOP del web attraverso il quale si possono commettere i reati di cui sopra..

3. Protocolli generali ai Destinatari La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui gli stessi, qualora coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari ed ai dipendenti della Società di:

Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;

Utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione;



Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informativi;
Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

In particolare, è fatto espresso divieto agli Esponenti Aziendali di:

Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;

Portare in azienda apparecchiature informatiche private;

Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;

Installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;

Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;

Scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;

Formalizzazione di un idoneo contratto con agenzia pubblicitaria per la realizzazione dei video pubblicitari, con clausole di esonero da responsabilità della Società per adempimenti in materia di diritto d'autore;

Formalizzazione scritta dell'esaurimento delle pratiche SIAE da parte dell'agenzia pubblicitaria preventiva all'utilizzo dei video o del materiale fonografico da utilizzarsi per i messaggi pubblicitari;

Utilizzo esclusivo di materiale fonografico ed audiovisivo proposto dall'agenzia pubblicitaria.

4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

1. Procedure già richiamata nel DGPR EU 679/2016 CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA

2. Procedura di ideazione e diffusione materiale pubblicitario 5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale e, particolarmente:

1. Direzione

2. Area Sistemi Informativi Amministratore di Sistema/ Responsabile

3. Area Commerciale Gare

4. Area personale

5. Area tecnica

6. Area Amministrazione/Contabilità

7. Area Guest

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

1) la Scheda di Evidenza codificata, con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure;

in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.



L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante

10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

XII. Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. - Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.", pubblicata sulla GU n. 188 del 14.08.09 e in vigore dal 15 agosto 2009. La numerazione dell'articolo (originariamente identica a quella del precedente articolo 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") è stata corretta ad opera dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 121/2011, che ha modificato l'art. 4 della Legge n. 116/2009 sostituendone integralmente il testo.

La presente Parte Speciale è relativa al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001. Si tratta di una disposizione introdotta dalla L. 116 del 2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4.

Vengono presi in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare la fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria in conseguenza della quale, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società, può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 in capo ad CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i terzi, compresi consulenti ed eventuali partner di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello con riguardo al reato in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per il corretto esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

PARTE SPECIALE

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI II reato considerato all'interno dell'art. 25 decies è quello di:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) "[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque attui delle condotte induttive del tipo descritto nella norma nei confronti del soggetto passivo, che deve al contrario posseder una qualifica specifica. Deve, infatti, trattarsi di soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità



giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, e che pertanto assuma la qualifica di testimone, persona informata sui fatti, perito, consulente tecnico o interprete, quando questi rientri tra i soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio persona sottoposta alle indagini, imputato in procedimento connesso).

La condotta è vincolata ed attiene all'istigazione nei confronti del soggetto passivo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci mediante violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità. Si tratta di un reato istantaneo che si consuma con il compimento della condotta. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nella volontà di ottenere il silenzio o la falsa dichiarazione da parte del soggetto indotto.

I PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA, l'unico processo sensibile attinente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è rappresentato dalla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali.

Il processo deve risultare adeguatamente formalizzato, e dovrà essere periodicamente sottoposto a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano a

dottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione di rapporti con soggetti sottoposti a procedimento penale.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di ACAM Ambiente, mentre si

applicano ai consulenti ed ai partner esclusivamente in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) agire con violenza fisica o psicologica, ovvero prospettare un male ingiusto e futuro, privando della capacità di autodeterminazione il soggetto sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere la Società o altri soggetti alla stessa collegati per fatti attinenti alle attività della Società stessa;
- b) offrire denaro o altra utilità al soggetto sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere la Società o altri soggetti alla stessa collegati per fatti attinenti alle attività della Società stessa;
- c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- informare immediatamente la Società in ogni caso in cui si venga a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari o imputati in un processo penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. il soggetto coinvolto in procedimenti penali è chiamato a provvedere tempestivamente alla nomina di un difensore e a comunicarla alla Società;



2. il soggetto coinvolto in procedimenti penali, alla presenza del suo difensore, è sentito da una commissione composta dall'Amministratore Unico, il Direttore Operativo gli Affari Legali, chiamata a valutare la possibilità di sospendere cautelatamente il soggetto, anche alla luce della contestazione elevata a suo carico e del grado di responsabilità a lui attribuito, nel rispetto delle previsioni contenute all'interno del CCNL.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse al «processo sensibile» al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole contenute nel presente Modello.

A tal fine, all'Organismo, che può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

L'organismo di Vigilanza viene tempestivamente informato in ogni caso in cui un soggetto collegato alla Società sia sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni

Inoltre la CLER COOP supporta questo processo con il Sistema Anticorruzione Certificato ISO 37001:2016

11 REATI AMBIENTALI

XIII. Art. 25-undecies⁵ Reati ambientali - Articolo così introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicata nella GU n. 177 del 1.08.2011 e in vigore dal 16 agosto 2011.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell'art. 19 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), ha modificato il decreto legislativo 231/2001 introducendo il nuovo articolo 25 undecies. Per effetto di questa modifica, i principali reati ambientali sono stati aggiunti nel catalogo dei reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: i reati in tema di specie animali e vegetali protette; distruzione di habitat all'interno di un sito protetto; scarichi idrici; gestione dei rifiuti; bonifica dei siti inquinati;

emissioni in atmosfera; riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono;

sversamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi nonché, i nuovi reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale.

1.5.2. Le fattispecie di reato Le condotte considerate dall'art. 25 undecies dal D.Lgs. 231/01, sono quelle poste in essere da chiunque:

- effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (art. 137 d. lgs 152/06);
- raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci ed faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzi o gestisca una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3);
- non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4);
- misceli in modo non consentito i rifiuti (art. 256, comma 5)
- depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, comma 6);
- predisponga un certificato di analisi dei rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché, chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4);
- effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259 comma 1);
- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2);
- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e dell'attuazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti



e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6);

- durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis comma 7) o dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma 8);
- inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore del reato non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Si applica una maggiore sanzione in caso d'inquinamento determinato da sostanze pericolose (art. 257);
- determini il superamento dei valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5).
- in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie protetta (art. 1 e 2 L. 150/92);
- detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 3, l. 15/92).
- Condotte di inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 e 9 d. lgs. 202/2007).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis); e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).

Fra le fattispecie sopraelencate si possono certamente considerare come remote o comunque estranee dalla possibilità di generarsi di un concreto vantaggio la possibilità di commissione dei seguenti reati:

- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (art. 137 d. lgs. 152/06);
- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, comma 6);
- superamento dei valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5).
- importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie protetta (art. 1 e 2 L. 150/92);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 3, l. 150/92).
- condotta di inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 e 9 d. lgs. 202/2007).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis); e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).

1.5.3. Principali attività a rischio

I reati sopra identificati possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti aree di rischio:

- Gestione dei rifiuti
- Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo nei cantieri
- Sversamenti di sostanze pericolose sul suolo nei cantieri
- utilizzo di trasportatori rifiuti non autorizzati – smaltimento rifiuti in discariche non autorizzate



Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.5.4. Mappatura delle attività a rischio

Premesso che né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro l'ambiente, ai fini della mappatura dei potenziali rischi è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

Di seguito, le fasi identificate a potenziale rischio:

- Gestione dei rifiuti
- Produzione del rifiuto e deposito temporaneo
- Trasporto ed invio a smaltimento
- Gestione amministrativa (formulari, registri, SISTRI, ecc.)
- Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo nei cantieri
- Contaminazione del suolo durante le attività di realizzazione impiantistica e /o edilizia.

1.5.5. Modalità di controllo e documentazione delle attività a rischio.

Il responsabile dell'area di rischio dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nelle procedure di riferimento predisposte, avendo particolare cura nella conservazione delle registrazioni attestanti la corretta gestione delle attività a rischio.

A titolo esemplificativo potranno essere considerate idonee le seguenti registrazioni:

- Valutazione degli aspetti ambientali e identificazione della normativa cogente in ambito ambientale.
- Definizione delle modalità idonee di gestione degli aspetti ambientali (controllo operativo / controllo delle operazioni)
- Autorizzazioni di soggetti incaricati della gestione dei rifiuti (Trasportatori / destinatari)
- Contratti con intermediari / commercianti
- Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti
- Formulari di identificazione / Registro di Carico e scarico rifiuti / Schede Sistri
- Analisi di caratterizzazione / classificazione
- Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi di sostanze pericolose in cantiere
- Verbali di addestramento / formazione del personale
- Gestione delle sostanze pericolose, e delle attività di manutenzione in officina ed in cantiere
- Prescrizioni con subappaltatori che operano presso il cantiere
- Modalità di gestione delle emergenze ambientali
- Procedure di monitoraggio degli aspetti ambientali SGA UNI EN ISO 14001:2004

La CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001:2004

12 INTRODUZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

XIV - Art. 25-duodecies . Introduzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare nel D.Lgs. 231/2001. Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, (di seguito il "D.Lgs. 109/2012" o anche il "Decreto") il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001.

XIV. Art. 26 -Delitti tentati.

La responsabilità della commissione di questi reati si configura anche qualora si rappresentino soltanto sotto forma di tentativo, fatta eccezione per i casi in cui l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

. Reati transnazionali.

In applicazione dell'art 2 della Convenzione Internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, firmata a New York il 9 Dicembre 1999, è stata approvata la legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ampliato il numero dei reati afferenti la responsabilità penale – amministrativa degli enti, il cui



compimento può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una notevole gravità, sono: i reati di cosiddetto "Falso nummario", quelli relativi ai Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai Delitti contro la personalità individuale ed i reati collegati al cd. "market abuse", sono analizzati in linea generale. Infatti, si è verificata nelle aree operative di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA la sostanziale mancanza del rischio di realizzazione di tali reati e non si è proceduto pertanto all'analisi specifica delle singole fattispecie, non riconducibili – neanche patologicamente -alla normale attività di business della Società.

L'Organizzazione ha anche adottato un Sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa certificato in conformità alla norma SA8000:2014

 <p>Cooperativa lavoratori elettrici romani Società cooperativa</p>	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001 ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	Rev. 0 el 30.10.2015
		pag. 1 di 9

PARTE SPECIALE - REATI TRANSNAZIONALI

Art. 10 L. 16.3.2006 N. 146 - Art. 3 L. 16.3.2006 N. 146

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 2 di 9

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI

Nella presente Parte Speciale sono indicate le varie ipotesi di reato transnazionale da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Vengono poi, in particolare, trattate quelle ipotesi che, in relazione alla attività svolte da CLER COOP SPCOETA' COOPERATIVA e dalle sue controllate, possono, anche solo astrattamente, essere collegate, per l'argomento trattato, ad una delle c.d. attività a rischio.

Sono evidenziate le seguenti ipotesi:

- associazione a delinquere
- associazione di stampo mafioso.

2. DEFINIZIONE

La definizione di reato transnazionale è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, che specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,

qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato",

con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"

Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò che interessa la norma è rappresentato da quel reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

La responsabilità ex 231/2001 di un ente può realizzarsi quando i reati di seguito indicati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

Un caso tipico, ad esempio, è il "lavaggio" di danaro proveniente da delitto attraverso banche estere che operino quali "longa manus" di organizzazioni criminali.

3. REATI TRANSNAZIONALI IN RELAZIONE AI QUALI VIENE PREVISTA LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

- Reati associativi di cui

agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

all'art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri)

all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 3 di 9

stupefacenti o psicotrope).

- Reati concernenti il “traffico di migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

- Reati concernenti “intralcio alla giustizia” di cui agli artt. 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria).

- Art. 378 c.p. (favoreggiamento personale).

3.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si realizza quando “tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti”.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile
- b) dall’indeterminatezza del programma criminoso
- c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi individuati.

L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta.

3.2. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L’ipotesi di reato è prevista per chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E’ prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione.

L’associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatoria del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

E’ impossibile ricondurre l’associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato.

E’ comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da:

- a) forza intimidatrice promanante dall’associazione stessa (ciò si può estrinsecare nei modi più vari);
- b) condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di intimidazione dell’associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare con gli Organi dello Stato);
- c) finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento infedificabile del reato che può sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano effettivamente raggiunti).

Al riguardo è opportuno sottolineare che di **contiguità tra imprese e mafia** si parla quando, in relazione all’oggetto dell’impresa e per il radicamento della sua attività in un territorio afflitto dal fenomeno mafioso, risulti inevitabile un suo *modus operandi* condizionato dal sodalizio criminoso.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001</p> <p>ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali</p>	<p>Rev. 0 el 30.10.2015</p>
		<p>pag. 4 di 9</p>

La contiguità può essere **“compiacente”** (quando l’azienda per sfuggire alle intimidazioni mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio criminoso pur di consentirsi vantaggi economici e sicurezza operativa); può altresì realizzarsi attraverso una contiguità **“soggiacente”** (nella quale l’imprenditore subisce l’imposizione di prestazioni specifiche in danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio la propria attività).

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)*

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)*

Il reato è previsto nell’ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)* Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (3).

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis*

 Cooperativa lavoratori elettrici romani Società cooperativa	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 5 di 9

cod. pen.)

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- *Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)*

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

4. ATTIVITA' A RISCHIO

1. Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
2. Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
3. Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

In particolare le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di merger & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di XXX, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Coloplast, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 6 di 9

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

5.1 Principi generali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio*
- *ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Coloplast.*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – Delitti c.d. transnazionali
2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 7 di 9

nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto

6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione

7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere

8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi

9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

5.2. Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma

2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste

3. nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV

4. nel caso in cui alla società venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa

5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio: la Scheda di evidenza

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 8 di 9

Nel caso in cui data la particolare natura dell'operazione o in relazione alla controparte coinvolta le transazioni commerciali e finanziarie presentino un grado di rischio, ancorché minimo, di incorrere nei reati di criminalità organizzata, intralcio alla giustizia, Il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risultino le seguenti informazioni:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte
- il socio di controllo (se noto)
- la data ed il tipo di operazione effettuata
- se esistono rapporti preesistenti tra Coloplast e la controparte
- il valore dell'operazione
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto)
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto)
- eventuali segnalazioni.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione: di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

6 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Dirigente deve implementare una procedura che consenta di evitare l'ipotesi prevista dagli articoli 416 e 416 bis, individuando criteri che

7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - alle modalità di compilazione delle schede di evidenza

	MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001	Rev. 0 el 30.10.2015
	ALL 2 Parte Speciale C Reati Transnazionali	pag. 9 di 9

-ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale :

IL REATO DI CONTRABBANDO

**Articoli da 282 a 292 del TULD Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
Doganale), dpr n. 43/73.**

1. L'ART. 25 – SEXIESDECIES: “CONTRABBANDO”

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari):

– ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, con l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il “contrabbando” previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. Testo Unico Doganale). Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il **c.d. diritto di confine** che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*”.

L'articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che identifica il contrabbando aggravato che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L'art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da rappresentare ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a. aggiungono al modello 231 l'art. 25 *sexiesdecies*, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

L'art. 25-*sexiesdecies* in relazione al reato di contrabbando prevede che “1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, si applica all'ente la sanzione*

pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una *restitutio ad integrum* con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole.

Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

2. AREE DI RISCHIO

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25- *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01 sono svolte nell'ambito della:

- Gestione degli scambi commerciali;
- Gestione delle spedizioni;
- Gestione dei dazi doganali;
- Gestione della distribuzione;
- Gestione dei trasporti.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA- nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura ciclo attivo;
2. Procedura ciclo passivo;
3. Procedura ciclo tesoreria.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nell'ambito delle procedure aziendali e del Codice Etico.

4. Protocolli di controllo adottati da CLER COOP SOCIETA' COOPERATIVA -

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività

sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; a conforto di ciò

- **Tracciabilità e verifica sulla effettività dello scambio:** il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio.

- **Verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto.**

- **Verifica in ingresso delle merci.**

5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale U e, particolarmente:

1. Responsabile commerciale;

2. Direzione Amministrazione Finanza.

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



Cooperativa lavoratori elettrici romani
Società cooperativa

MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001

ALL 4 PARTE SPECIALE B

Rev. 0 el
04.01.2021

pag. 1 di 7

**REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO E' IRREGOLARE -**



Indice

1. I reati di cui all'art. 25 bis e 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001: delitti di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e delitti contro l'industria ed il commercio.. 3
2. Le aree potenzialmente “a rischio reato” e le attività “sensibili”. I soggetti coinvolti e i reati prospettabili. I controlli esistenti. 10
3. I principi generali di comportamento..... 20

1. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI

MODALITÀ DI COMMISSIONE

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2009, n. 112 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede o negli stabilimenti produttivi, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre, non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso la stessa, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvallesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I SOGGETTI COINVOLTI ED I

CONTROLLI ESISTENTI.

In occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Novo Nordisk S.p.A. (in seguito 'Novo Nordisk' o 'Società'):

- le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato in questione;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.

Area a rischio n. 1: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE/TALENT ACQUISITION	
Funzioni aziendali coinvolte	Amministrazione - Personale – Presidente e Procuratore
Attività sensibili e reati	a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del bisogno
astrattamente ipotizzabili	b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire c) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute d) Analisi delle candidature e verifica della loro 'idoneità' rispetto ai profili definiti e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo f) Formulazione dell'offerta economica g) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto h) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia 1) art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)
Principali controlli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> -approvazione e aggiornamento di procedure che disciplinano la regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del personale; in dettaglio le procedure disciplinano: Ricerca di Personale Selezione Cambio di ruolo e Fine del Rapporto di Lavoro in Novo Nordisk S.p.A.; regolamentazione della Informazione scientifica in Novo Nordisk S.p.A.; Business Ethics; -chiara identificazione nelle procedure dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; -coinvolgimento del manager che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel processo di selezione; -registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato emersi nel corso dell'iter di selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze professionali di rilievo; -formalizzazione all'interno di un modulo delle valutazioni dei candidati ritenuti idonei, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; -garanzia che la scelta del candidato sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità emerse dall'intervista e successiva condivisione con la funzione Risorse Umane; -autorizzazione all'assunzione effettuata da adeguati livelli manageriali; -selezione dei candidati e successiva lettera di assunzione formalmente approvati nel rispetto dei poteri vigenti; -garanzia di consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01); -verifica, in fase di assunzione degli ISF, del possesso dei requisiti normativi previsti per gli informatori scientifici (di seguito ISF) e che l'attività degli ISF si svolga sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa



	<p>farmaceutica (Direttiva 2002003/94/CE Codice del Farmaco);</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione di verifiche in relazione all'insussistenza dell'esercizio, da parte dell'informatore scientifico, di professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco; -previsione di scelta, da parte dell'impresa farmaceutica, sotto il profilo organizzativo-procedurale, di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro con gli ISF: subordinato; para-subordinato, autonomo; -formalizzazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida aziendali relativamente al ruolo da coprire; - preventiva autorizzazione delle eventuali offerte superiori alla retribuzione prevista per quella specifica posizione; - presenza di una prassi operativa che prevede la raccolta del curriculum vitae, della patente e del certificato dei carichi pendenti; - predisposizione di una prassi operativa che prevede le modalità di gestione di eventuali assunzioni di candidati stranieri (ad es. documentazione da raccogliere, verificare e monitorare, ruoli e responsabilità coinvolti nel processo etc.); - predisposizione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; - definizione di ruoli e responsabilità relativamente al monitoraggio della scadenza dei permessi di soggiorno; - definizione, nei contratti con le agenzie del lavoro, dei presidi di controllo svolti sul personale.
--	---

Area a rischio n. 2: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	
Funzioni aziendali coinvolte	Amministrazione Personale presidente e Procuratore
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)</p> <p>b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge</p> <p>c) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi e) Gestione anticipi ai dipendenti g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati sensibili h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo i) Gestione del distacco di lavoratori 1) art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi terzi)</p>



Principali controlli esistenti

- adozione delle procedure, già presenti nei Sistemi di gestione certificati, che regolamentano le attività relative al processo di mobilità del personale
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di amministrazione del personale; in dettaglio, le attività sono gestite dall'area Presidenza Amministrazione e Personale che provvede anche a coordinare uno studio esterno che si occupa della gestione dei cedolini, buste paga e libro unico e di una Società per la gestione della mobilità dei dipendenti;
- riconoscimento delle risorse umane quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale;
- precisa attenzione e tutela della crescita e dello sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale;
- assunzione del Personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
- istruzione del candidato di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro;
- preciso impegno, da parte della Società, alla promozione, nell'ambito della propria attività e tra i suoi Destinatari dei principi di libertà individuale in tutte le sue forme, ripudio di ogni manifestazione di violenza e di ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile;
- previsione di modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti; in dettaglio, una prassi operativa prevede che cedolini, buste paga e libro unico vengano gestiti da uno studio esterno che supporta la Società; i cedolini vengono gestiti tramite un sistema informativo;
- limitazione dell'accesso all'anagrafica dipendenti soltanto ad un numero ristretto di persone autorizzate;
- regolamentazione di un formale iter autorizzativo per le modifiche da apportare all'anagrafica dipendenti ed ai dati retributivi;
- predisposizione di specifiche verifiche sulla corretta tenuta del libro unico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- previsione dell'immediata cancellazione dell'ex dipendente dal libro unico, in fase di dimissioni;
- predisposizione di sistemi, anche automatizzati, che garantiscono la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; in dettaglio, mensilmente l'amministrazione imputa sul sistema informatico le presenze e le assenze con i relativi giustificativi che vengono approvati dal diretto superiore. A fine mese tutti i dati vengono inoltrate le informazioni allo studio esterno che procederà con l'elaborazione dei cedolini;
- presenza di una norma interna formalizzata circa le modalità di autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte;
- predisposizione di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
- predisposizione mensile di un'attività di controllo (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribu-



zioni (incluso trattamento di fine rapporto ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale dipendente;

- effettuazione di periodici controlli (a campione) sui dati elaborati dallo studio relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro pagamento;
- previsione di un iter autorizzativo per le variazioni di categoria e di voci retributive non derivanti da accordi contrattuali/sindacali;
- presenza, per ogni dipendente, di un file contenente tutta la documentazione relativa alle retribuzioni percepite, il quale viene adeguatamente archiviato;
- previsione di una verifica, nel caso di assunzione di personale extracomunitario, sulla validità dei permessi di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo;
- predisposizione di una gestione regolamentata per il distacco dei lavoratori.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività per conto di Novo Nordisk, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 duodecies del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre necessario:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).